



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO "C. BATTISTI – FERRARIS" - Via Pozzo Marrone, 84 - 76011 BISCEGLIE (BT)  
BAMM29100T - Tel/Fax.080/3924427 - Cod. fisc. 92069490727 - [www.battisti-ferraris.gov.it](http://www.battisti-ferraris.gov.it)  
E-mail: [BAMM29100T@istruzione.it](mailto:BAMM29100T@istruzione.it); [BAMM29100T@pec.istruzione.it](mailto:BAMM29100T@pec.istruzione.it)

Bisceglie , 25 agosto 2021

Protocollo n. 4832/A.19

A:  
**Docenti**  
**Personale ATA**  
**DSGA**  
**Sito WEB di Istituto**  
<https://www.battisti-ferraris.edu.it/>  
**Amministrazione trasparente**  
[https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com\\_content&view=featured&Itemid=719#](https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719#)

## Convocazione del primo collegio docenti a.s. 2021-2022

**Azioni propedeutiche al corretto avvio dell'anno scolastico 2021-2022**

**Presa di servizio - Verifica del rispetto degli obblighi vaccinali**

### Premessa

La **Circolare MI Ministero dell'Istruzione n. 1107 del 22 luglio 2021** "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)" nel rammentare che i mesi di luglio ed agosto sono dedicati a predisporre le condizioni normative ed organizzative per il corretto avvio dell'anno scolastico enuncia i capisaldi dell'azione:

- **priorità della didattica in presenza** in relazione al valore formativo e all'importanza per lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, e in considerazione dello sforzo e responsabilità della comunità educante per non ricadere in situazioni emergenziali che richiedono nuovamente il ricorso coatto alla didattica a distanza;
- raggiungimento in tempi rapidi, a partire dalla totalità del personale scolastico (visto come gruppo professionale maggiormente esposto al rischio o alle dinamiche espansive del contagio), **dell'obiettivo della copertura vaccinale completa nelle scuole**, intesa sia come strumento principale per consentire l'ordinario svolgimento in presenza delle attività didattiche, sia come dovere etico (connesso ad adesione consapevole), sia come scelta strategica per non limitare le opportunità educative e formative che sarebbero inevitabilmente compromesse dal ritorno di pandemia, sia come dovere di conoscenza e consapevolezza dell'assoluto valore di tutela della salute da promuovere unitamente al rispetto dei protocolli anti-COVID;
- **distanziamento interpersonale in posizione seduta** e **dispositivi di protezione personale** valutati sempre sia in rapporto alla relazione tra sicurezza e penalizzazione di ciò per cui vi è necessità di riunione (svolgimento di attività di insegnamento o funzionale all'insegnamento) in spazi di prossimità aerati generosamente, sia in rapporto alla peculiarità dei soggetti (fragili, esentati, vaccinati)
- **controllo e organizzazione di ingressi ed uscite** in modo da contemperare l'anti-assembramento con la conservazione dei tempi scolastici didattici od organizzativi;
- precisazione delle **forme di cooperazione tra scuola e autorità sanitarie territorialmente competenti**: 1) esonero della scuola da indebiti ed eccedenti obblighi di tracciamento e screening; 2) conferma delle procedure scolastiche di gestione di sospetti casi positivi;
- **risorse finanziarie** - capaci di assicurare anche risorse umane - per fronteggiare eventuali perduranti necessità organizzative e didattiche connesse alle esigenze di sicurezza, nel periodo settembre-dicembre 2021 tramite i decreti "Sostegni" (DL 41/2021 del 22 marzo) e "Sostegni bis" (DL 73/2021 del 25 maggio)
- **presidio continuo da parte della scuola** per governare l'incertezza dovuta alla pandemia e ai suoi effetti attraverso l'organizzazione, la mobilitazione, la disciplina di comportamenti, il rispetto di precisi ed efficaci protocolli e la condivisione dello spirito di comunità e partecipazione.

### Il DL 105 del 23 luglio 2021:

- **l'Art.1** "Dichiarazione stato di emergenza nazionale" **proroga lo stato di emergenza** fino al 31 dicembre 2021 in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;
- **l'Art.3** "Impiego certificazioni verdi COVID-19 1" **evidenzia** (tramite l'inserimento nel DL 52 del 22 aprile 2021 di nuovo Art. 9-ter) la disposizione normativa che **condiziona l'accesso** ad una serie di servizi **ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all'articolo 9 co. 2; la limitazione non sussiste per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

### La Circolare MS Ministero della Salute prot. 35309 del 04 agosto 2021:

- ribadisce la validità della CERTIFICAZIONE VERDE in termini di dispositivo preordinato all'accesso agli ambienti in quanto chiarisce il suo carattere di misura non invalidabile neanche formalmente in quanto:
  - esplicitata nelle precauzioni verso i rari effetti collaterali delle varie specie merceologiche di vaccino
  - sottoposta a controllo e monitoraggio
  - dotata di semplice procedura per il suo rilascio da parte delle autorità e per il suo ottenimento e detenzione da parte dei vaccinati

- esplicita le condizioni di esenzione dal possesso della CERTIFICAZIONE VERDE da parte dei soggetti di cui al DL 105/2021, condizioni consistenti in sostitutiva CERTIFICAZIONE di ESENZIONE

**Il Piano Scuola 2021-2022** adottato con **DL 252 del 6 agosto 2021** - di cui costituisce Allegato - oltre a indicare i **capisaldi della PIANIFICAZIONE delle attività Scolastiche, educative e formative** (cura degli ambienti; educazione fisica e palestre; Referente Covid; potenziamento organico docenti ed ATA; interventi di adattamento spazi scolastici, affitti e noleggi; governance territoriale e trasporti; formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR; "Piano estate" per l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022; indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico; valorizzazione della flessibilità derivante dall'autonomia delle istituzioni scolastiche; sussidiarietà, corresponsabilità educativa e ruolo delle comunità territoriali; disabilità e inclusione scolastica; formazione del personale scolastico; indicazioni per le attività nei laboratori; scuola in ospedale e istruzione domiciliare; viaggi di istruzione e uscite didattiche), **esplicita le misure di profilassi anti-contagio in relazione alle misure organizzative necessarie** a garantire la priorità della didattica in presenza. Contiene inoltre importanti indicazioni ad azioni di sistema ulteriori alle condizioni per la didattica:

- necessità di provvedere costantemente in qualsiasi attività - non solo didattica - e in qualsiasi ambito scolastico, alla **riduzione del rischio di contagio**, a partire dal distanziamento fisico che rimane la misura prioritaria da implementarsi con il massimo impegno in ogni situazione insieme alle altre misure di prevenzione;
- **controllo delle condizioni di interazione di prossimità tra persone** negli ambienti scolastici in modo che non intensifichino i fattori di rischio (condizioni di microclima o di riduzione della sicurezza in generale);
- implementazione delle **misure non farmacologiche di prevenzione**, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico;
- necessità di recuperare, in continuità e in parte significativa, le **indicazioni del Piano Scuola dello scorso anno scolastico** ritenute ancora valide specie nelle disposizioni di gestione dei rischi da pandemia nel contesto scolastico, riferite non solo ai gruppi di studenti ma a **tutte le forme gruppi ad importante numerosità** quale ad esempio le riunioni di organi Collegiali in rapporto a spazi disponibili e garantiti verso le dinamiche di trasmissione per via aerea valutando le condizioni di praticabilità là dove le riunioni in presenza sono opportune o indifferibili;

**Il DL 111/2021 del 6 agosto** "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

- all'art. 1 decreta:
  - l'obbligo di **attività scolastica e didattica** in presenza.
  - l'adozione fino al 31 dicembre 2021, delle **misure minime di sicurezza (DPO) e del distanziamento interpersonale** di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  - il **divieto di accesso o permanenza** negli spazi scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° anche non immediatamente correlabili a COVID-9;
  - la **continuità di applicazione di LINEE GUIDA** (art. 1 co.14 DL 33/2020 del 16 maggio; art. 10-bis DL 52/2021 del 22 aprile) e conseguenti PROTOCOLLI formulati ed adottati dalla scuola a soggetti **risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico**;
  - l'**estensione dei detti PROTOCOLLI** alla disciplina della sicurezza scolastica inclusa la **deroga alle disposizioni** di cui al co. 2, lettera a), **per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità**;
  - la potestà di **deroga** - nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e nel confronto con le autorità sanitarie - alla normativa nazionale da parte dei **Presidenti di Regione** in caso di valutazione di rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica
  - l'**integrazione del DL 52/2021 del 22 aprile 2021, per inserimento dell'art. 9-ter "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario"** il quale dispone che:
    - ✓ **dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 [...] tutto il personale scolastico [...] deve POSSEDERE ed è tenuto a ESIBIRE la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9**
  - che **il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico: 1) è considerato assenza ingiustificata; 2) a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**;
  - che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;
  - che **i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni** di cui al comma 1;
  - che **le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19** sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10;
  - che con **circolare del Ministro dell'istruzione** possono essere **stabilite ulteriori modalità di verifica**;
  - che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del DL 19/2020 del 25 marzo; in particolare:
    - ✓ salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento [...] e' punito con la sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000** (con la Nota 1237/2021 il massimo di ammenda è riportato a 1000 euro);

**La Nota Tecnica 1237/2021 del 13 agosto** "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico" evidenzia che:

- **il Piano Scuola 2021-2022** (allegato del DL 257/2021 del 6 agosto ) e il **DL 111/2021 del 6 agosto** sono **il riferimento per l'organizzazione delle attività educative e scolastiche**, "in presenza e in sicurezza" per l'anno scolastico 2021/2022;
- **la affermazione della priorità della didattica in presenza** fonda la sua previsione di realizzabilità (con la conseguente indicazione tassativa per le scuole e il personale scolastico) sulla **solidità e progressione della campagna vaccinale e sulla forza del "bisogno" di scuola e relazione educativa dei nostri studenti**;
- in caso di peggioramento delle condizioni sanitarie è ammessa la **deroga al modello prioritario della "scuola in presenza"** ma questo **non deve comportare un discredito preconcetto della DAD- DDI** che rimane sempre uno strumento efficace nell'emergenza e a cui bisogna riconoscere il merito di aver consentito la tenuta della funzione dell'istruzione e la garanzia del diritto allo studio anche se in una forma inedita di relazionalità. Inoltre la DDI ha selezionato nel tempo le sue migliori forme proponibili come valide esperienze didattiche e costituisce la soluzione per non escludere dalla operatività scolastica i soggetti in quarantena. Non va dimenticato che anche la DDI-DAD

disposta per i motivi suddetti è a sua volta derogabile per particolari situazioni (le sequenze didattiche laboratoriali) e per gli alunni special needs;

- per le **misure di sicurezza al fine di realizzare la scuola in presenza** - ampiamente illustrate nel Piano Scuola 2021-2022 - **la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, pur raccomandata e valorizzata come fondamentale presidio prioritario può - a seconda dei contesti - **trovare condizioni di applicabilità non completa** (espresse nella locuzione "là dove è possibile") a seconda delle **condizioni strutturali-logistiche peculiari** degli edifici scolastici. In tal caso diventano più stringenti e rigide le **altre misure non farmacologiche di prevenzione**, a partire dall'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. Implementare le altre misure non farmacologiche di prevenzione **legittima l'esclusione di automatico ricorso alla didattica a distanza e in tal senso comportano un esplicito invito a ponderare tutte le evidenze e le circostanze per non decidere in modo semplicistico o irriflesso per la DAD**;
- la non-necessità all'ingresso della scuola di rilevazione massiva non motivata della temperatura corporea, è un punto di ragionevolezza ma non innovativo rispetto a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020. Si confida sulla responsabilità individuale rispetto ai comportamenti conseguenti alla contezza dello stato di salute proprio o dei minori affidati;
- la disciplina **normata dalla legge dello Stato** della "**certificazione verde COVID-19**" prevede - dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 - al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"**; al di là dei casi clinici - in cui è controindicata in maniera permanente o temporanea - ammessi e documentati di omissione o differimento compensati dal possesso ed esibizione di certificazione di esenzione dalla vaccinazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo, la "**certificazione verde COVID-19**" è **tassativa e comporta procedure di controllo tassative**;
- il controllo del possesso della "certificazione verde COVID-19" è **obbligatorio su tutti coloro che siano a qualunque titolo in servizio** e il suo accertamento si configura come responsabilità dirigenziale: la verifica è operata dal dirigente scolastico e dal personale formalmente delegato. **Vi è sin d'ora autorizzazione a I e II collaboratore del Dirigente Scolastico, all'Animatore Digitale nonché ai collaboratori scolastici che controllano l'accesso alla scuola o ai suoi ambienti, all'uso della APP "Verific19" applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. Il controllo viene fatto di default alla presa di servizio, nel giorno 1 settembre 2021, disposta per tutti i membri convocati dell'organico in servizio. Per gli assenti giustificati il controllo è praticato al primo giorno in cui è esperibile la presenza. Chiunque - in quanto di volta in volta delegato dal Dirigente Scolastico - effettui il controllo, è tenuto ai doveri di rispetto della privacy ai sensi del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in sigla Regolamento n. 2016/679, del 27 aprile 2016 e del Regolamento di Istituto che recepisce lo stesso GDPR. La scuola opera il trattamento secondo il principio di minimizzazione e gli altri principi di seguito esposti. Non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato** contemperando l'orientamento in materia del Garante della Privacy;
- la scuola ordinariamente, ai fini della **sostenibilità organizzativa delle operazioni del primo giorno di rientro a scuola** per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, chiede ai membri del personale scolastico l'esibizione del GREEN PASS **una sola volta** al momento della presa di servizio o al primo momento di presenza a scuola; può comunque risolversi di domandarlo in altri momento come richiesta di rinnovata **dimostrazione di continuità di possesso**: in qualsiasi momento ogni membro del personale scolastico deve poter esibire un supporto o vettore (cartaceo o digitale) che attesta **la permanenza di possesso**;
- la violazione del dovere di **possesso ed esibizione** della certificazione verde prevede da parte del **Dirigente Scolastico** - come **organo addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni** - azione indefettibile di:
  - **qualificazione della mancata esibizione**, connessa a deduzione di mancato possesso, come attestazione di inabilità a permanere a scuola e a poter svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, equivalente a comportamento di **assenza ingiustificata dal posto di lavoro** continuativa fino al momento della concreta esibizione e traducendosi, se superiore ai **quattro giorni**, in comminazione di provvedimento di **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e dalla retribuzione** e annullamento di riconoscimento di qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato; l'assenza predetta costituisce **ulteriore peculiare fattispecie di "assenza ingiustificata"** aggiunta alle specie di cui all'art. 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e dell'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001 la cui tipicità è confermata dalla singolarità della sanzione sopra esposta;
    - ✓ se la esibizione della certificazione verde avviene entro i quattro giorni da cui decorre il provvedimento di messa in stato di assenza ingiustificata si cui all'art. 1 co.6 del DL 111/2021 rimane scrittura della motivazione del provvedimento e non viene comminata sanzione disciplinare
  - **contestazione e comminazione**, ai sensi dell'art.4 del DL 19/2020 convertito con Legge 35/2020, di **sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro oscillante da 400 a 1000 euro**. Secondo il tenore letterale del comma 5 del nuovo articolo 9-ter - decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021 - "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74"; si precisa inoltre che:
    - ✓ la contestazione e comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria decorre dal momento della rilevazione della mancata esibizione della CERTIFICAZIONE VERDE;
- l'assente ingiustificato è sostituibile:
  - con soluzione organizzativa interna dal primo giorno al quarto giorno;
  - con personale supplente esterno contrattualizzato con decorrenza del contratto di supplenza a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno di assenza; la durata dei contratti di supplenza, è condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde;
- le norme predette e la stessa Nota Tecnica 1237/2021 del 13 agosto forniscono strumenti per agire in sicurezza in una realtà complessa, nel rispetto del principio di legalità e con metodologie "scolari". Queste ultime consistono in circolari, comunicazioni, atti di indirizzo e coordinamento, tutti discendenti dallo stato "**comunità competente**" ossia di comunità che condivide un sapere teorico ed operativo - ampio, evolutivo, complesso - del campo scolastico in relazione agli altri campi sociali nella logica del bilancio sociale. La "**comunità competente**" genera le condizioni "per intraprendere attività volte al miglioramento della vita" ed è una realtà che va costruita attraverso la partecipazione esperta di valori e saperi complessi e contestualizzati all'ambito considerato che nel nostro caso è l'ecosistema scolastico.

**Il Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Istruzione e O.O.S.S. prot. 21 del 14 agosto 2021** trasmesso con prot. 900 del 18 agosto 2021 rinnova le regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 a.s. 2021-2022 per garantire l'avvio dell'anno scolastico.

Ciò detto:

**La presa di servizio:**

- avviene come da normativa **alle ore 9:00 del 1 settembre 2021**; all'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea;
  - è perfezionata dalla **procedura di verifica – per ciascun membro del personale docente e ATA - dell'ammissibilità alla erogazione del servizio scolastico in condizioni di sicurezza**; la verifica consiste in:
    - verifica di POSSESSO e CAPACITA' di ESIBIZIONE della "CERTIFICAZIONE VERDE" (GREEN PASS);
    - ovvero verifica di possesso e capacità di esibizione di CERTIFICAZIONE di esito NEGATIVO di TAMPONE molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
    - ovvero verifica di possesso e capacità di esibizione di CERTIFICAZIONE di esenzione dalla vaccinazione in soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche;
  - si completa con la **ricognizione di TUTTE le informazioni** - riassunte nei regolamenti, circolari, protocolli anti-contagio, ex-autodichiarazione disponibili e contenute nel sito WEB e nelle altre aree di informazione istituzionale e date per acquisite da ciascuno secondo il concetto di "comunità competente" - in merito alla **necessità di continuare a mantenere corresponsabilmente le misure di prevenzione** come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
- **La procedura di verifica dell'ammissibilità alla erogazione del servizio scolastico in condizioni di sicurezza** (controllo del POSSESSO e CAPACITA' di ESIBIZIONE del GREEN PASS) è la seguente:
- i docenti affluiscono a scuola **alle ore 9:00** rispettando la misura del distanziamento in senso di evitamento dell'assembramento;
    - il I e il II Collaboratore del Dirigente Scolastico presiederanno alla corretta gestione dei flussi;
  - i docenti entrano nel plesso Battisti uno alla volta (l'ingresso sarà disciplinato a partire dal cancello di ingresso) e si recano alla postazione dei delegati dal Dirigente Scolastico all'uso della APP "Verifica C19" ed esibiscono il GREEN PASS;
    - i delegati sono:
      - ✓ il primo collaboratore scolastico di guardiania;
      - ✓ il secondo collaboratore scolastico di guardiania;
      - ✓ la prof. Cecilia NISIO;
  - ciascun delegato : a) effettua la lettura e conferma l'identità del detentore; b) compila l'elenco del personale in possesso del Green Pass;
  - i positivi al controllo sono ammessi agli spazi scolastici e si recano, uscendo dalla porta che dà sul cortile e rispettando sempre le misure organizzative anti-contagio:
    - direttamente **nella palestra**, luogo di riunione per la seduta del collegio docenti;
    - in tale spazio rispetteranno **la misura anti-assembramento** e il **limite di capienza dello spazio chiuso**;
  - si stima che la procedura possa essere espletata in 45 minuti: a tal fine si raccomanda una conveniente e disciplinata gestione del tempo;
  - alle ore **9:45**:
    - i docenti saranno confluiti tutti in palestra per la riunione del Collegio Docenti;
    - i delegati al controllo consegneranno al Dirigente Scolastico gli elenchi per la validazione;
  - per i **neoassunti e neoarrivati**
    - la presa di servizio è prevista alle ore **8:00 previa procedura di verifica** del GREEN PASS effettuata direttamente dal dirigente scolastico che riceverà singolarmente i docenti in oggetto
- **Privacy e controllo del GREEN PASS**
- La **lettura** del green pass comporta la disponibilità delle sole seguenti informazioni:
    - **INFORMAZIONI** principali che consentono accertamento di POSSESSO tramite IDENTIFICAZIONE del possessore e dimostrazione della CAPACITA' di ESIBIZIONE :
      - ✓ nome e cognome
      - ✓ data di nascita
 la **identificazione** viene operata dal delegato alla lettura mediante **confronto con dati anagrafici esposti con documento di identità valido**; quest'ultima operazione è ragionevolmente facoltativa se l'addetto al controllo ha, per ragioni professionali, conoscenza pregressa (che vale come identificazione) della persona e del ruolo;
    - **INFORMAZIONI** secondarie:
      - ✓ validità (indicata dal simbolo di spunta)
      - ✓ area di validità : in Italia (cornice blu) o in Italia e in Europa (cornice verde)
      - ✓ ora e data di validazione
  - in assenza di attivazione della Piattaforma nazionale "digital green certificate" e di non abilitazione della scuola ad altri database istituzionali inerenti, **il trattamento delle seguenti informazioni è rispondente ai criteri stabiliti dal Garante della Privacy** e supera le eccezioni del Provvedimento del 22 aprile 2021 doc. web 9578184 di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COVID-19 prevista dal DL 52/2021, in quanto:
    - le **specifiche tecniche** per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 (dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19; modalità di aggiornamento delle certificazioni; struttura dell'identificativo univoco e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse; indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni; tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni; misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni) sono stati definiti e realizzati in modo da assicurare la tutela della privacy;
    - l'inserimento, tramite art. 3 del **DL 105/2021 del 23 luglio**, dell' Art. 9-ter **nel DL 52/2021 del 22 aprile** rappresenta la valida **base giuridica** per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale;
    - l'art. 1 del **DL 111/2021 del 6 agosto** pone la **superiorità di cogenza del procedimento di legge** (decreto) sul rango di fonte del parere dell'autorità di garanzia; l'informazione di ammissibilità all'accesso tramite certificazione verde da parte del dipendente **costituisce dovere è qualificata come informazione tipica per procedere all'ordinaria presa di servizio**; il DL 111/2021 supera i rilievi di mancato coinvolgimento dell'Autorità di garanzia della privacy e le preoccupazioni - ai sensi dell'art. 35, par. 10 del Regolamento GDPR - di mancata valutazione di impatto e di rischio di lesione ai diritti e alla libertà degli interessati per trattamento sistematico e di larga scala di dati personali relativi alla salute;
    - la forma dei dati acquisiti rispetta il **principio di minimizzazione dei dati** ai sensi dell' art. 5, par. 1 lett. c) del

Regolamento GDPR;

- il DL 111/2021 – attraverso la prassi della possibilità di effettuare più volte la verifica di **POSSESSO** e di **CAPACITA'** di **ESIBIZIONE** in relazione alle informazioni generali continue fornite dal governo e dal ministero della salute - rispetta il **principio di esattezza** dei dati anche in relazione al loro aggiornamento nonché, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento GDPR - in relazione alla adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il DL 111/2021 e la normativa connessa, comprese le Note di chiarimento, rispetta ai sensi dell' art. 5, par. 1, lett. e) e dell'art. 6, par. 3, lett. b) del Regolamento GDPR:
  - ✓ il **principio di stretta necessità e non esorbitanza** in quanto previsto dalle norme di legge come legato alle finalità istituzionali della scuola per l'adempimento dei suoi obblighi legali normativi, didattici, gestionali, amministrativi;
  - ✓ il **principio di trasparenza** in quanto indica in modo chiaro: a) le puntuali finalità perseguite – consistenti nel rientro a scuola in sicurezza corroborato dalle evidenze scientifiche di valore della campagna vaccinale come tutela della salute pubblica ; b) le caratteristiche del trattamento consistenti nella detenzione da parte della scuola della informazione derivata di ammissibilità ai locali e alle funzioni scolastiche e non nella detenzione degli stessi GREEN PASS; c) dei soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all'emissione e al controllo delle certificazioni verdi rappresentati dal Dirigente Scolastico come rappresentante legale dell'istituzione scolastica e in via subordinata ai sensi del punto 5 della Nota 1237/2021 del 13 agosto e del DPS Documento Programmatico Sicurezza interno
  - ✓ i principi di **limitazione della conservazione** e di **integrità e riservatezza in quanto**:
    - il dato è conservato in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ossia in forma di elenco con il nome associato a verifica positiva di accertamento effettuato di **POSSESSO** e **CAPACITA'** di **ESIBIZIONE**; il dato reale in altri termini **NON** è il **GREEN PASS** in sé ma l'accertamento effettuato e il momento temporale di effettuazione;
    - la riservatezza dei detentori è superata dalla circostanza che l'operare scolastico è logicamente e proceduralmente connesso a positività del **GREEN PASS**; la riservatezza di coloro che non detengono il **GREEN PASS** è trattata come da regolamento interno di tutela della privacy per i membri assenti del personale
    - l'integrità – ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. f) e 32 del Regolamento GDPR - è data sia dalla caratteristica di non complessità strutturale dell'elenco dei detentori di **GREEN PASS** sia dalla tenuta del detto elenco ad opera del personale designato (tramite DPS) secondo le adeguate misure tecniche ed organizzative di protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdita, distruzione o danno accidentali
    - il **principio di necessità di procedere all'accertamento** di cui al DL 111/2021 in combinato disposto con il con gli artt. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione) e 51 (Esercizio di un diritto p adempimento di un dovere) del **Codice Penale**
- il **Registro del Trattamento dei Dati incorpora la procedura di "controllo della CERTIFICAZIONE VERDE" come trattamento ordinario** per il momento limitato alla proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021;
- per il detto trattamento definito "controllo della certificazione verde" l'Informativa agli interessati prevede nel suo dettato generale è comprensiva delle informazioni che doveroso fornire ex art. 13 del GDPR di per sé riprese nella presente circolare in combinato disposto:
  - titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico presso la Scuola Secondaria di I grado "Battisti Ferraris" via Pozzo Marrone 84, Bisceglie (BT);
  - il responsabile della protezione dei dati è Avv. Bruno CANTARONE Via Virgilio, 3 76011 – Bisceglie (BT);
  - le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la base giuridica del trattamento è contenuta nell'art. 3 del DL 105/2021 del 23 luglio che all'art. 1 comma 6 integra con l' Art. 9-ter il DL 52/2021 del 22 aprile;
  - il trattamento non si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), in quanto i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento prevale sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
  - il destinatario dei dati personali derivati dal controllo della CERTIFICAZIONE VERDE è la Scuola Secondaria di I grado "Battisti Ferraris" via Pozzo Marrone 84, Bisceglie (BT) come pubblica amministrazione tenuta alle disposizioni di legge di cui al DL 111/2021 del 6 agosto;
  - non è praticabile in quanto non ammessa la facoltà del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
  - il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
    - ✓ il dato personale consiste nella positività/negatività al controllo di **POSSESSO** e **CAPACITA'** di **ESIBIZIONE** del **GREEN PASS** trascritto in apposito elenco;
    - ✓ il periodo di conservazione dei dati personali corrisponde all'intervallo fino al successivo accertamento;
    - ✓ sussiste il diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la rettifica è prevista nel caso in cui ulteriori variazioni dello stato vaccinale dovessero rendere obsoleto il **GREEN PASS** precedentemente esibito; la cancellazione è ammessa solo in caso di rettifica;
    - ✓ il trattamento è limitato alla sola detenzione da parte della scuola dell'elenco suddetto finalizzata all'ammissione ai locali scolastici per lo svolgimento della funzione connessa al ruolo ovvero alle conseguenze di cui all'art. 1 comma 6 del DL 111/2021 e dell'art. 9-ter comma 2 del DL 52 del 22 aprile 2021
    - ✓ non sussiste facoltà di opporsi al trattamento del dato;
    - ✓ non sussiste necessità di consenso al trattamento;
    - ✓ non sussiste diritto di proporre reclamo ad autorità di controllo;
    - ✓ non sussiste processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4;
  - il titolare del trattamento non intende trattare ulteriormente il dato personale per una finalità diversa da quella per cui è stato raccolto
- il dato dell'accertamento del **POSSESSO** e **CAPACITA'** di **ESIBIZIONE** del **GREEN PASS** rientra nella categoria dei dati trattabili sotto la nomenclatura "Possesso di documenti e carte sanitarie" espressamente prevista dal regolamento GDPR

- **Il Collegio Docenti 01 dell'anno scolastico 2021-2022**, di cui all'art. 7 del Dlgs 297/1994, è **convocato IN PRESENZA alle ore 10.00 del 1 settembre 2021** presso la **Palestra del Plesso Battisti** in via Pozzo Marrone 84, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. *Saluto del Dirigente Scolastico*
  2. *Comunicazioni:*
    - *Motivazione della convocazione IN PRESENZA del 1° collegio docenti*
    - *Valutazioni di opportunità della convocazione IN REMOTO di successive riunioni collegiali deliberative o tecniche*
  3. *Presentazione dei docenti neoassunti e neoarrivati e insediamento del Collegio Docenti 2021-2022*
  4. *Regole di conduzione del Collegio e meccanismo di voto*
  5. *Linee di indirizzo del D.S.*
  6. *Modello Funzionigramma-Organigramma*
  7. *Comunicazioni del Dirigente Scolastico*
    - *Piano delle attività del mese di settembre 2021*
  8. *Approvazione ultimo verbale dell'a.s.2020-2021*

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*  
*Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE*  
*Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3c.2*